

DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA LIPIZZANA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018, l'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane (ANAREAI), riconosciuta giuridicamente con nota n. 424309 del 3 dicembre 2020 dalla Prefettura di Roma, in qualità di Ente Selezionatore come da D.M. n. 258188 del 4 giugno 2021, gestisce sulla base del presente disciplinare e in armonia con la normativa dell'Unione Europea il Programma genetico per la conservazione del Libro Genealogico del cavallo di razza Lipizzana, già tenuto dall'Associazione Italiana Allevatori e da ultimo dall'Associazione Nazionale Allevatori cavalli di razza Haflinger Italia (ANACRHAI) sulla base del disciplinare approvato con D.M. 31 gennaio 1984, e successivamente modificato con D.M. 23581 del 9 settembre 2004.

Art. 2

L'equile di Lipizza, ora in Slovenia, venne fondato da Carlo II d'Asburgo nel 1580. I caratteri della razza equina Lipizzana, che da quel luogo deriva il proprio nome, vennero fissati nella seconda metà del Sec. VIII a seguito di un programma di incrocio tra diverse popolazioni equine europee.

Il Programma genetico ha lo scopo di conservare la razza equina Lipizzana promuovendone al contempo la valorizzazione economica, nei termini stabiliti dagli accordi Italo-Austriaci del 19 dicembre 1998 e del 21 giugno 1999 con i quali è stato riconosciuto l'allevamento federale austriaco Bundesgestüt Piber, A-8580 Köflach, quale organizzazione di allevatori che tiene il Libro Genealogico di origine della razza già ai sensi della Decisione della Commissione 11 giugno 1992, n.353 e ora ai sensi dell'Allegato 1, parte 3, punto 4, lettera b) del Regolamento (UE) 2016/1012 dell'8 giugno 2016.

Il Programma genetico è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli sul territorio della Repubblica Italiana. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di seguito "Autorità competente".

Art. 3

L'Ente Selezionatore provvede alla realizzazione del programma genetico di cui all'art.1 con:

- La Commissione tecnica centrale (CTC).
- L'Ufficio centrale (UC).
- L'Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano (ASCAL) tenuto dal Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA (CREA-ZA)

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art.4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione e il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare e alle relative

Norme Tecniche. Provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa utile alle finalità di cui all'art.2.

Provvede alla predisposizione delle norme per la raccolta dei dati utili allo svolgimento del Programma genetico e per le valutazioni morfologiche.

Della CTC fanno parte:

- Un rappresentante dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste incaricato di vigilare con continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- Un allevatore o proprietario di cavalli di razza Lipizzana nominato dall'ANAREAI ;
- Un esperto in zootecnia nominato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e scelto tra una rosa di tre nominativi proposta dall'ANAREAI;
- Un rappresentante dei Servizi veterinari del Ministero della Salute nominato dallo stesso Ministero;
- Un rappresentante dell'Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano nominato dal CREA;
- Presidente ANAREAI;

Il Direttore dell'ANAREAI, o un suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di segretario.

La Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri componenti.

I componenti della CTC restano in carica per un triennio dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino all'insediamento della nuova Commissione e possono essere riconfermati.

La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente almeno quindici giorni prima della data della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in presenza, a mezzo videoconferenza o in modalità mista, a condizione che:

- i partecipanti possano esser identificati;
- sia possibile assicurare il regolare svolgimento della riunione e sia consentito a ciascun avente diritto di partecipare alla discussione e di votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la Presidenza il Vice-Presidente.

I componenti della Commissione che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive decadono e vengono sostituiti dall'Ente di competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, che può esser approvato dai componenti anche in via telematica.

L'ANAREAI è tenuta a garantire la continuità del lavoro della CTC attraverso la sollecita attivazione delle procedure per il suo rinnovo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento da parte del Direttore non appena verificata la nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione. In ogni caso, la CTC mantiene le proprie funzioni ed i propri poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

Art. 5

L'Ufficio Centrale provvede:

- All'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività del programma genetico;
- Ad individuare e formare gli incaricati di eseguire le valutazioni morfologiche;
- A vigilare e controllare, anche con ispezioni, le attività di campo per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione a quanto stabilito nel presente disciplinare.
- Alla elaborazione e pubblicazione dei dati riguardanti i soggetti iscritti.

- Alla verifica della qualità dei dati forniti qualora l'attività di raccolta venga delegata ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 52/2018.
- Alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti;
- Alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il Libro genealogico.

Responsabile dell'applicazione del Programma genetico e delle delibere della CTC è il Direttore dell'Ente Selezionatore.

Art. 6

L'adesione al Programma genetico è volontaria: il proprietario che intenda iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda in tal senso all'UC e dichiarare di conoscere ed accettare i contenuti del presente Disciplinare.

Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.12 del regolamento (UE) 2016/1012 che:

- a. si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico o di conservazione nei termini previsti dal programma genetico;
- b. dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal Programma genetico;
- c. siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC. A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano al Programma genetico.

L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'Ente Selezionatore secondo le modalità descritte al successivo art. 16.

L'UC procede alla cancellazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

Art. 7

Il Libro Genealogico è costituito da un'unica Sezione Principale articolata in classi di merito.

Nel rispetto degli obiettivi di conservazione del Programma genetico, il merito è principalmente costituito dalla completezza delle informazioni genealogiche.

- Sono qualificati come "Riproduttori di linea classica" gli stalloni della classe "Maschi in selezione" e le fattrici della classe "Femmine in selezione" la cui genealogia riconduca per via patrilineare agli stalloni fondatori delle linee maschili classiche e per via matrilineare alle fattrici fondatrici delle famiglie femminili classiche, così come riconosciute dagli accordi di cui all'art.2 e riportati in Allegato 2.
- Classe Base: sono iscritti i maschi e le femmine con genitori iscritti alla Sezione principale di un Libro genealogico riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) 2016/1012.
- Classe Maschi in Selezione: sono iscritti maschi i cui ascendenti risultino iscritti ad un Libro genealogico riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) 2016/1012 almeno fino alla terza generazione e che abbiano superato all'età di almeno 36 mesi la valutazione morfologica di cui al successivo art.8 conseguendo almeno il punteggio minimo fissato nelle norme tecniche, fatto salvo il disposto di cui all'art.13.
- Classe Femmine in Selezione: sono iscritte femmine i cui ascendenti risultino iscritti ad un Libro genealogico riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) 2016/1012 almeno fino alla terza generazione e che abbiano superato all'età di almeno 36 mesi la valutazione morfologica di cui al successivo art.8 conseguendo almeno il punteggio minimo fissato nelle norme tecniche, fatto salvo il disposto di cui all'art.13.

I soggetti per i quali gli accertamenti non confermino la paternità/maternità dichiarate, vengono esclusi dal Libro genealogico salvo che si riesca a risalire ai reali genitori ed essi siano iscritti ad un Libro genealogico riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) 2016/1012.

I maschi iscritti alla Classe "Maschi in Selezione" sono abilitati alla produzione di seme per l'Inseminazione Artificiale.

Art. 8

Le valutazioni morfologiche vengono effettuate dagli esperti incaricati, con le modalità indicate dalle Norme Tecniche e seguendo le indicazioni impartite dall'Ufficio Centrale.

Le valutazioni morfologiche possono essere effettuate presso gli allevamenti o nel corso di manifestazioni e raduni.

Art. 9

Gli allevatori e proprietari iscritti all'Albo di cui all'art.6 sono tenuti a comunicare all'Ufficio Centrale tutte le entrate (nascite, acquisti, ecc.) e le uscite (morti, vendite, furti, ecc.) di soggetti iscritti, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Centrale in armonia con le normative vigenti in materia di anagrafe equidi.

L'identificazione del puledro viene effettuata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Centrale in armonia con le normative vigenti in materia di anagrafe equidi.

All'atto dell'identificazione viene compilato lo stato segnaletico del puledro, con le modalità indicate dalle Norme Tecniche e seguendo le indicazioni impartite dall'Ufficio Centrale.

Il nome dei puledri maschi è composto dal nome della linea paterna (Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, Pluto, Siglavy, Incitato e Tulipan) seguito dal nome della madre.

Art.10

È vietato modificare il nome di un cavallo, sostituire il suo microchip, o modificare i suoi eventuali marchi di identificazione. In casi di forza maggiore il proprietario deve immediatamente informare l'Ufficio centrale del Libro Genealogico che provvede a registrare le modifiche in modo da poter sempre ricostruire la provenienza del soggetto.

Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei puledri, stalloni e fattrici, nonché al fine di verificare l'ascendenza dichiarata per un soggetto iscritto, l'Ufficio Centrale potrà in qualunque momento effettuare prelievi di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi del DNA secondo i metodi approvati dalla Commissione Tecnica Centrale.

La banca dati dell'Ufficio Centrale, le schede di valutazione morfologica, i certificati zootecnici ed i passaporti sono documenti ufficiali del Libro Genealogico.

Art. 11

L'Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano (ASCAL) preserva il nucleo di origine della Razza. Consegnato all'allora Ministero dell'Agricoltura il 15 febbraio 1955 in virtù dell'art.9 della Legge 30 giugno 1954, n.549 (successivamente abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), allo scopo di assicurare la conservazione della Razza e per far fronte alle eventuali esigenze del Ministero della Difesa, oggi l'ASCAL fa parte del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA).

Art. 12

L'ASCAL introduce esclusivamente soggetti "Riproduttori di linea classica" come definiti all'art.7, i cui ascendenti risultino iscritti ad un Libro genealogico riconosciuto almeno fino alla quinta generazione. L'obiettivo principale dell'ASCAL consiste nel contenimento della consanguineità per quanto consentito dal rispetto delle condizioni di cui sopra.

Nell'ambito dei limiti così dettati dalle finalità di conservazione, la selezione si prefigge di produrre soggetti di buona indole, eleganti ed elastici nei movimenti, idonei al lavoro da dressage, alta scuola classica, tiro leggero ed equitazione da diporto.

Art.13

I soggetti individuati dall'ASCAL come riproduttori per le proprie necessità sono automaticamente iscritti alle Classi Maschi in selezione e Femmine in selezione di cui all'art.7.

Art.14

I puledri nati presso l'ASCAL vengono identificati entro tre giorni dalla nascita mediante impianto del microchip. Contestualmente viene loro attribuito il nome che, per i maschi, è composto come prescritto dall'art. 9 e per le femmine è uno dei nomi tradizionalmente attribuiti alla famiglia femminile di appartenenza secondo consuetudini internazionalmente accettate.

Entro il 31 dicembre dell'anno di nascita i puledri vengono marcati sul lato sinistro con un numero massimo di tre cifre (matricola) a livello del sottosella.

Gli estremi identificativi del puledro (nome, microchip, matricola), i nomi dei genitori e le date nascita vengono registrate sul libro d'allevamento.

Art.15

L'allevatore ammesso al Programma genetico secondo il disposto del precedente art.6, si impegna:

- Ad osservare il presente Disciplinare nonché le disposizioni impartite per l'attuazione operativa del Programma genetico.
- A concorrere con le quote e contributi stabiliti dall'ANAREAI pena, in caso di morosità, la sospensione dal Programma genetico.
- Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni.
- A fornire all'UC qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.
- A consentire le visite per le valutazioni morfologiche.
- Ad acconsentire l'accesso dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe equina riguardanti il proprio allevamento.
- Ad autorizzare l'Ente selezionatore all'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro Genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
- A rispettare i termini prescritti dall'UC per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dall'Ente Selezionatore.

Art.16

Per le infrazioni agli obblighi di cui al precedente art.15 l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- a. Ammonimento.
- b. Sospensione temporanea dal Programma genetico.

- c. Esclusione dal Programma genetico.
- d. Radiazione dal Libro Genealogico dell'intero allevamento aderente al Programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici.
- e. Denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

L'Ammonimento è impartito dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico che informa il Comitato Direttivo dell'Ente Selezionatore.

I provvedimenti di cui di cui alle lettere da b) ad e), sono deliberati dal Comitato Direttivo dell'Ente Selezionatore su proposta dell'Ufficio Centrale.

L'allevatore interessato può presentare ricorso all'Ente Selezionatore con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Proibiviri dell'Ente selezionatore e dall'esperto in Zootecnia di nomina Ministeriale.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Art. 17

Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell'Ente selezionatore hanno valore ufficiale e legale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 18

Le Norme tecniche stabiliscono:

- I caratteri morfologici di razza;
- I requisiti minimi per l'iscrizione ad alcune classi e sottoclassi qualora previsto dal presente Disciplinare;
- Le modalità per l'accertamento degli ascendenti;

Art. 19

Le modifiche al presente Disciplinare entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

Le modifiche delle Norme tecniche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

Le modifiche alle Norme tecniche proposte dall'Ente Selezionatore vengono trasmesse all'Autorità competente entro 60 giorni dalla data di delibera della CTC. Esse entrano in vigore dalla data del Decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla loro trasmissione all'Autorità competente, salvo intervenuto parere contrario di quest'ultima.

Art. 20

I soggetti già iscritti al Libro Genealogico della razza Lipizzana ai sensi del Disciplinare approvato con DM 23581 del 9 settembre 2004, sono iscritti alle corrispondenti sezioni previste dal presente Disciplinare.

Allegato 1 al Disciplinare del Libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana

Dal: Protocollo circa i colloqui intercorsi tra le Delegazioni provenienti dall'Italia e dall'Austria riguardo alla tenuta del Libro genealogico di origine della razza Lipizzana Vienna 19 dicembre 1998

Linee riconosciute di stalloni di razza lipizzana

a) Famiglie classiche

- Conversano
- Favory
- Maestoso
- Neapolitano
- Pluto
- Siglavy

b) Famiglie non classiche ammesse

- Incitato
- Tulipan

Allegato 2 al Disciplinare del Libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana

Dal: Protocollo sull'esame congiunto dei documenti storici per il riconoscimento definitivo delle famiglie classiche di fattrici di razza Lipizzana

Piber, 21 giugno 1999

Famiglie di fattrici - Famiglie classiche

N.	Nome della Famiglia	Fondatore della famiglia Luogo e anno di nascita	Provenienza
1	SARDINIA	Sardinia (Lipizza, 1776)	Lipizza
2	SPADIGLIA	Spadiglia (Lipizza, 1778)	Lipizza
3	ARGENTINA	Argentina (Lipizza, 1767)	Lipizza
4	AFRICA	Africa (Kladrub, 1747)	Kladrub/Lipizza
5	ALMERINA	Almerina (Kladrub, 1769)	Kladrub/Lipizza
6	ENGLANDERIA	Englanderia (Kladrub, 1773)	Kladrub/Lipizza
7	EUROPA / CAPRIOLA	Europa (Kladrub, 1774) Capriola (Kladrub, 1785)	Kladrub/Lipizza
8	FISTULA	Fistula (Koptschan, 1771)	Koptschan
9	IVANKA	Ivanka (Koptschan, 1754)	Koptschan
10	DEFLORATA / BRADAMANTA	Deflorata (Frederiksborg, 1767) Bradamanta (Kladrub, 1777)	Frederiksborg/ Kladrub
11	GIDRANE	184 Gidrane (orig. Arab. 1841)	Lipizza
12	DJEBRIN	100 Generale Junior (Babolna, 1824)	Radautz/Lipizza
13	MERCURIO	60 Freies Gestüt (Radautz, 1806)	Radautz/Lipizza
14	THEODOROSTA	Theodorosta (Bukovina, < 1870)	Lipizza
15	RAVA	Rava (Kladrub, 1755)	Kladrub